



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiere biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente;;

VISTO la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”;

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante:” Riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2022, n. 74;

VISTO il decreto ministeriale 13 settembre 2023 n. 477058, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, che ha previsto, nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, l’istituzione della Direzione generale dell’ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ed ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l’ippica (DG IPPICA) e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTA la Direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei Conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16/01/2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

VISTA la Direttiva Dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024 e successivamente integrata dalla direttiva dipartimentale del 29 marzo 2024 n. 150351, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 11 aprile 2024 al n. 255, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla "Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024" del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. 179/2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, con il quale è stato conferito alla Dottoressa Eleonora Iacovoni l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale per la promozione della qualità alimentare nell'ambito del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116 e dalla Corte dei Conti al n. 337 del 7 marzo 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera d);

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 n. 848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, in particolare, l'articolo 62 il quale prevede che «il presente regolamento sostituirà il regolamento (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza»;

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

VISTO il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

VISTO il piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, pubblicato con decreto ministeriale del 20 dicembre 2023, n. 696735;

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l'articolo 1, comma 522, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato “Fondo per l'agricoltura biologica”, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a questa connessa, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

VISTO il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 68, comma 15-bis, che dispone per l'anno 2021 un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per il “Fondo per l'agricoltura biologica”;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricole, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, che istituisce, tra l'altro, lo stanziamento di contributi per il “Fondo per l'agricoltura biologica” di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 recante "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" (16A01113) (GU n.38 del 16 febbraio 2016);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771 recante “Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011”;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 di “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2022, n. 522163 recante «Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del “Fondo per l’agricoltura biologica” di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall’art. 68, comma 15 -bis , del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

VISTO il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 maggio 2023, n. 266172 di modifica del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i. che definisce una Filiera biologica come l’insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall’articolo 10 della Legge 9 marzo 2022 n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, la partecipazione degli operatori biologici, che svolgono attività di produzione primaria, in modo numericamente prevalente rispetto al totale;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i. ai sensi del quale il 40% delle risorse finanziarie disponibili di cui al Fondo per l’agricoltura biologica sono destinate a finanziare interventi proposti da Filiere biologiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i. che definisce le caratteristiche delle Filiere biologiche;

VISTA la notifica n. SA.108871 registrata dalla Commissione europea in data 1° agosto 2023 recante «Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica»;

RITENUTO, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i. e al fine di concedere i contributi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto, di adottare il presente decreto per l’attuazione di specifici interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica da parte di Filiere biologiche;

RITENUTO, in particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i. di definire le categorie di intervento, l’ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, nonché



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Avviso definisce le modalità per la realizzazione di interventi volti a favorire la promozione e lo sviluppo di Filiere biologiche.
2. Nel rispetto delle procedure e delle modalità attuative fissate dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i., il presente Avviso definisce le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione delle spese.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i., sono ammissibili a contributo, a valere sul presente Avviso, i Progetti a carattere nazionale presentati da Filiere biologiche.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso, fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2018/848 e quelle di cui all'articolo 2 del Decreto del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i., si intende per:
 - a) "Ministero": il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - b) "Direzione generale": Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ex Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare;
 - c) "Regolamento": Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
 - d) "Legge": la Legge 9 marzo 2022, n. 23 recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo, la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico";



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

- e) “Fondo”: “Fondo per l’agricoltura biologica” di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall’articolo 68, comma 15 -bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- f) “Decreto”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 pubblicato sulla GURI n. 293 del 16 dicembre 2022 recante “Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 maggio 2023, n. 266172;
- g) “Filiera biologica”: così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a) e dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i. recante “Criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica”;
- h) “Procedimento a sportello”: procedimento di selezione delle domande di accesso alle agevolazioni che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione individuate secondo l’ordine cronologico di invio, sulla base del raggiungimento dei valori soglia e delle risorse finanziarie disponibili;
- i) “Progetto”: la proposta progettuale articolata nelle categorie di interventi ammissibili;
- j) “Soggetti beneficiari”: le piccole e medie imprese del settore agricolo, che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, destinatarie finali degli interventi previsti dall’Avviso;
- k) “Soggetto proponente”: il soggetto che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei propri componenti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
- l) “PMI”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472;
- m) “Certificato”: il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848;
- n) “Operatore”: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del regolamento (UE) 2018/848 in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona;
- o) “Settore agricolo”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

- p) "Produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- q) "Prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- r) "Produzione biologica": l'impiego, anche durante il periodo di conversione, di metodi di produzione conformi alla normativa europea e nazionale di settore in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, così come disposto dall'articolo 3, par. 1) del regolamento (UE) 2018/848;
- s) "Prodotto biologico": un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione, così come disposto dall'articolo 3, par. 2) del regolamento (UE) 2018/848;
- t) "Conversione": la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica, così come disposto dall'articolo 3, par. 6) del regolamento (UE) 2018/848;
- u) "Commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
- v) "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Articolo 3

Progetti e interventi ammissibili

1. I Progetti devono interessare un ambito territoriale nazionale. Il carattere nazionale dei Progetti è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di cinque o più regioni e/o province autonome e hanno ricadute in ambito nazionale. L'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare il 50% del totale dei costi ammissibili del Progetto.
2. I Progetti possono avere a oggetto uno o più interventi di seguito indicati.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

i Iniziative per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sulla produzione biologica (articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472)

Le iniziative sono volte a sviluppare azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze sul tema biologico, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, e ad azioni di informazione nonché alla promozione dell'innovazione in materia di produzione biologica, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115¹.

In particolare, le iniziative devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- Promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163;
- Sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della Filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163;
- Stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163.

Costi ammissibili	Soggetto che sostiene il costo
a. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, o azioni di informazione	Organismi prestatori di servizi
b. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti	Soggetti beneficiari
c. costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti	Organismi prestatori di servizi

L'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

¹ REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare per esercitare tali funzioni e possono coincidere con il Soggetto proponente.

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora il servizio di trasferimento di conoscenze o di informazione sia erogato dal Soggetto proponente, l'adesione dei Soggetti beneficiari alla Filiera biologica non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

ii Iniziative per servizi di consulenza (articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2472)

Le iniziative sono volte a supportare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori attraverso servizi di consulenza mirati all'avvio del processo di passaggio alla produzione biologica, alla fase di conversione, al miglioramento della produzione biologica sia in termini di prestazioni economiche che ambientali.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati agli organismi prestatori dei servizi di consulenza.

Gli organismi che prestano i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza e possono coincidere con il Soggetto proponente.

Le azioni sostenute nel quadro della presente sezione contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/2115.

In particolare, le iniziative devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) Promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163;
- b) Sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della Filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163;
- c) Stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163.

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Qualora il servizio di trasferimento di conoscenze o di informazione sia erogato dal Soggetto proponente, l'adesione dei Soggetti beneficiari alla Filiera biologica non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria, l'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili fino al limite massimo di euro 25.000,00 per triennio come stabilito dagli orientamenti sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle aree rurali (2022/C 485/01).

Per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, l'importo dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili fino al limite massimo di euro 200.000,00 per triennio come stabilito dagli orientamenti sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle aree rurali (2022/C 485/01).

iii Iniziative per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli biologici (articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472)

Iniziative volte a garantire la promozione e a sostenere lo sviluppo dei prodotti biologici attraverso:

- a) l'organizzazione di concorsi, fiere ed esposizioni dedicate ai temi dell'agricoltura biologica;
- b) la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate, anche in maniera non esclusiva, ai temi dell'agricoltura biologica;
- c) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici.

Le pubblicazioni di cui alla lett. c) non fanno riferimento a nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, fatta eccezione per il riferimento al biologico.

Costi ammissibili	Soggetto che sostiene il costo
Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni dedicate ai temi dell'agricoltura biologica	
a. spese di iscrizione	Soggetti beneficiari
b. spese di viaggio e spese per il trasporto di animali che saranno oggetto dell'azione promozionale	Soggetti beneficiari
c. spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento	Organismi prestatori di servizi
d. affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio	Organismi prestatori di servizi



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici

a. le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni	Organismi prestatori di servizi
b. spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su prodotti agricoli biologici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.	Organismi prestatori di servizi

L'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

Gli organismi prestatori di servizi possono coincidere con il Soggetto proponente.

Gli aiuti sono accessibili a tutti i Soggetti beneficiari ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora il servizio sia erogato dal Soggetto proponente, l'adesione dei Soggetti beneficiari alla Filiera biologica non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

3. Le spese ammissibili per l'attuazione dei Progetti sono definite dall'articolo 5 del Decreto e sono riportate nell'**Allegato A** "Spese ammissibili" al presente Avviso.
4. Le spese sono ammissibili dalla data di registrazione del decreto di concessione del finanziamento.
5. Le intensità massime di aiuto concedibile e, in generale, i vincoli e le soglie riportate nel presente Avviso potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche che interverranno nel quadro regolatorio e normativo, previo assenso da parte della Commissione europea e nel limite delle risorse disponibili.
6. Le spese generali sono calcolate forfettariamente e ammissibili fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.
7. Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto finanziato devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dal Ministero e devono riportare il riferimento al numero del provvedimento di concessione del contributo. A tal fine, i soggetti beneficiari richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale, con relativo manuale d'uso, all'indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.gov.it. Le diciture e il logo previsti dai



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

precedenti periodi del presente comma sono posti in uno spazio ben visibile, nello stesso campo visivo della denominazione relativa al progetto finanziato e nettamente distinti da ogni altra indicazione.

8. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.
9. I soggetti beneficiari comunicano all'indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.gov.it, almeno 15 giorni prima della loro realizzazione, le date e i luoghi di svolgimento delle attività di cui alle iniziative indicate al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Possono presentare domanda di accesso ai contributi per i Progetti a carattere nazionale, quali soggetti proponenti, le Filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) compagnie costituita da operatori biologici e/o in conversione, coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
 - b) gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno 5 Regioni e/o Province autonome;
 - c) i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della Filiera biologica.
2. I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione. Le PMI possono essere:
 - a) imprese che operano nella produzione agricola primaria;
 - b) imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli;
 - c) imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 5

Requisiti dei Soggetti beneficiari e dei Soggetti proponenti

1. I Soggetti beneficiari devono possedere, ove applicabili, i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

- c) non essere in stato di liquidazione giudiziale ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- d) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 dello stesso. L'esclusione dall'erogazione del contributo opera se la pendenza del procedimento riguarda, a seconda della forma giuridica, il titolare o il direttore tecnico, il socio amministratore, i soci accomandatari, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori, i procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta ove la misura interdittiva sia stata emessa nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- e) non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero se il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- f) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- g) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- h) non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- i) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/99;
- j) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall'articolo 2, punto 59) del Regolamento;
- k) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 3 del Regolamento;
- l) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
- m) non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni nei propri confronti;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

- n) non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- o) non avere ancora avviato le attività del Progetto alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti dai Soggetti beneficiari al momento dell'avvio dei singoli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 del presente Avviso. Dopo il provvedimento di concessione del contributo, il Soggetto proponente raccoglie le dichiarazioni dei Soggetti beneficiari, redatte secondo il modello **Allegato D**, prima dell'avvio degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 del presente Avviso.
3. I requisiti di cui al comma 1, laddove applicabili, devono essere altresì posseduti dal Soggetto proponente al momento della presentazione della domanda.
4. Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal Soggetto proponente e dai Soggetti beneficiari mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. I Soggetti beneficiari dovranno fornire la citata dichiarazione prima dell'avvio degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 del presente Avviso.

Articolo 6

Stanziamento disponibile

- Le risorse disponibili per il finanziamento dei Progetti ritenuti ammissibili ammontano ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00).
- Il Progetto presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) e non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 7

Durata del Progetto

- Il Soggetto proponente è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Progetto.
- Il Ministero si riserva la facoltà di concedere una sola proroga del termine, previa presentazione di istanza motivata e relazione sullo stato di attuazione dell'attività realizzata.

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale

- Le agevolazioni sono concesse mediante procedimento a sportello, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, applicato alle domande di accesso alle agevolazioni presentate dai Soggetti proponenti, valutate positivamente e approvate a seguito di istruttoria condotta sulla base di criteri di valutazione previsti dal successivo articolo 9, nonché sulla base delle risorse finanziarie disponibili.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

2. Le domande di accesso alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata al successivo comma 4, devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it a decorrere dalle ore **12:00:00 del giorno 03/06/2024** e fino alle ore **12:00:00 del giorno 17/06/2024** e dovranno riportare nell'oggetto "*Istanza per la concessione di agevolazioni volte a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiera e distretti di agricoltura biologica – Filiere biologiche*". Non sono considerate ricevibili le domande presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso. Per la determinazione della data e dell'orario di presentazione della domanda fa fede l'orario di ricevimento della PEC al server del Ministero;
3. Qualora le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Avviso non dovessero esaurirsi a seguito del procedimento a sportello, il Ministero può prorogare la fase di invio delle domande oltre il termine stabilito al comma 2 e individuare una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
4. La domanda di accesso alle agevolazioni del presente Avviso deve contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente, redatta secondo il modello **Allegato B**;
 - b) dichiarazione del Soggetto proponente resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Avviso, laddove applicabili, redatta secondo il modello **Allegato C**;
 - c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - d) atto costitutivo e statuto, ove esistenti, del Soggetto proponente;
 - e) descrizione del Progetto redatto in conformità alle indicazioni di cui all'**Allegato C1**, indicando in particolare: ubicazione dell'attività; elenco dei costi ammissibili; tipologia dell'aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per le attività;
 - f) dettaglio finanziario del Programma dell'intervento redatto in conformità alle indicazioni di cui all'**Allegato C2**;
 - g) ripartizione territoriale degli interventi del Progetto, in conformità con l'**Allegato C3**;
 - h) in caso di Filiera biologica costituenda, dichiarazione del Soggetto proponente resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di impegno alla costituzione della Filiera biologica, redatta secondo il modello **Allegato E**.
5. La documentazione indicata al precedente comma 4 del presente articolo è sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, è allegata all'istanza copia conforme all'originale della relativa procura e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Ogni Soggetto proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.
7. Nel caso in cui il Soggetto proponente sia una Filiera biologica costituenda, questa deve essere giuridicamente costituita antecedentemente al provvedimento di concessione del contributo.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Articolo 9

Istruttoria delle istanze ed erogazione del contributo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'eventuale supporto di un Gruppo di lavoro costituito ad hoc, accerta la ricevibilità delle domande di accesso alle agevolazioni, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, pena l'esclusione.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163 e successive modifiche e integrazioni, la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario del Progetto stesso, è effettuata da una Commissione ministeriale di valutazione, da nominarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, e composta da funzionari del Ministero. Il Ministero, se necessario, in considerazione della peculiarità del metodo di produzione biologico, può designare uno o più esperti scientifici, anche esterni all'amministrazione, qualificati nella materia specifica delle tematiche dei Progetti. La Commissione può riunirsi in presenza o in modalità telematica.
3. La Commissione di cui al comma precedente accerta altresì la completezza e la regolarità delle istanze stesse, nonché la relativa ammissibilità e verifica i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 4 e 5 del presente Avviso.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'articoli 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. Il Responsabile Unico del Procedimento, in caso di soccorso istruttorio, assegna un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, può, altresì, chiedere in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
6. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, provvede a comunicare al Soggetto proponente l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'istanza.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione, provvede a comunicare i motivi che ostano all'ammissibilità dell'istanza nei casi di cui al precedente comma 4, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

8. Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo è il Dirigente dell’Ufficio ex Pqa 1 della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica.
9. Le proposte progettuali sono esaminate e valutate dalla Commissione, di cui al comma 2, sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun criterio di valutazione di seguito riportato.

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
1	Rispondenza e chiarezza degli obiettivi valutate in base alla capacità del Progetto di stabilire obiettivi che siano non solo in linea con le esigenze specifiche della Filiera biologica, ma che siano anche chiari, misurabili, raggiungibili, rilevanti e definiti temporalmente. <ul style="list-style-type: none">• Definizione degli obiettivi ottima (10 punti).• Definizione degli obiettivi più che adeguata (8 punti).• Definizione degli obiettivi adeguata (6 punti).• Definizione degli obiettivi parzialmente adeguata (4 punti).	10	
2	Qualità del progetto e grado di innovazione valutata sulla solidità metodologica della proposta progettuale, sulla capacità di introdurre elementi innovativi e sulla qualità generale delle soluzioni proposte. <ul style="list-style-type: none">• Qualità e innovazione ottime (10 punti).• Qualità e innovazione più che adeguate (8 punti).• Qualità e innovazione adeguate (6 punti).• Qualità e innovazione parzialmente adeguate (4 punti).	10	
3	Trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi valutate in base alle capacità del Progetto di produrre risultati che siano trasferibili e che abbiano un impatto positivo concreto e misurabile sulla Filiera biologica, oltre a poter essere adottati da altre Filiere simili. <ul style="list-style-type: none">• Ottime possibilità di trasferibilità e ricadute applicative (10 punti).	10	



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Criteri di valutazione		Punteggio Max	Voto Commissione
	<ul style="list-style-type: none">• Possibilità di trasferibilità e ricadute applicative più che adeguate (8 punti).• Possibilità di trasferibilità e ricadute applicative adeguate (6 punti).• Possibilità di trasferibilità e ricadute applicative parzialmente adeguate (4 punti).		
4	Competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti valutata sulla base del sistema dei ruoli e delle relative qualifiche delle risorse umane dedicate al progetto, delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste. La valutazione terrà conto dell'efficacia e dell'efficienza del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle attività progettuali, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati <ul style="list-style-type: none">• Ottima competenza gestionale ed amministrativa (10 punti).• Competenza gestionale ed amministrativa più che adeguata (8 punti).• Competenza gestionale ed amministrativa adeguata (6 punti).• Competenza gestionale ed amministrativa parzialmente adeguata (4 punti).	10	
5	Valorizzazione e transizione ecologica della Filiera valutate sulla base della strategia del Progetto nella promozione della transizione ecologica e nella valorizzazione economica della Filiera biologica, tenendo conto della riconversione alla produzione biologica, dello sviluppo della collaborazione e dell'integrazione tra gli attori della Filiera, e del consolidamento delle relazioni di mercato con impatti positivi sul territorio.	30	



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Criteri di valutazione	Punteggio Max	Voto Commissione
<ul style="list-style-type: none">Ottima valorizzazione e transizione ecologica della Filiera (punti 30): il Progetto include tutti gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c).Valorizzazione e transizione ecologica della Filiera più che adeguata (punti 20): il Progetto include almeno 4 obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c).Valorizzazione e transizione ecologica della Filiera adeguata (punti 15): il Progetto include almeno 3 obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c).Valorizzazione e transizione ecologica della Filiera parzialmente adeguata (punti 10): il Progetto include almeno 2 obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, punto i, lettere a), b), c) e all'articolo 3, comma 2, punto ii, lettere a), b), c).		
Localizzazione delle attività 6 <ul style="list-style-type: none">Attività realizzate in almeno 7 Regioni: 10 puntiAttività realizzate in 6 Regioni: 7,5 puntiAttività realizzate in 5 Regioni: 5 punti	10	
Tipologie di attività previste dal Progetto vengono conteggiate le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, punti i, ii e iii riportate nel Programma. 7 <ul style="list-style-type: none">Tre tipologie: 10 puntiDue tipologie: 7,5 puntiUna tipologia: 5 punti	10	
Prodotti biologici realizzati dagli Operatori aderenti alla Filiera biologica	5	



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

Criteri di valutazione	Punteggio Max	Voto Commissione
Al momento della presentazione della proposta progettuale da parte del Soggetto proponente, gli Operatori aderenti alla Filiera biologica realizzano complessivamente almeno 3 prodotti biologici differenti presenti nei Certificati, rientranti nelle categorie di cui al comma 7, articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 (5 punti).		
Servizi di consulenza Per i servizi di consulenza di cui all'articolo 3, comma 2, punto ii, sono coinvolti esclusivamente organismi di consulenza presenti nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza istituito presso il Ministero e/o riconosciuti dalle Regioni ai sensi del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 recante “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016). (5 punti).	5	
TOTALE	100	

10. Sono ammessi a contributo i Progetti che hanno ottenuto un punteggio non inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60 punti. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento.
11. Terminata la fase di valutazione, il Ministero emana i provvedimenti di concessione dei contributi, comunicandoli a mezzo posta elettronica certificata ai Soggetti proponenti e, successivamente, procede alla pubblicazione di un elenco dei destinatari delle risorse assegnate.

Articolo 10

Termini e modalità di concessione del contributo

1. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione a saldo ovvero secondo le seguenti modalità:
 - a) acconti fino all'80% in tre ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento dei lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione. Il primo rateo è assegnabile a titolo di anticipazione nella misura massima del 40% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del Programma di intervento.

- b) saldo finale a conclusione delle attività, previa presentazione di relazione conclusiva delle attività medesima, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
- 2. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del Progetto. La data di inizio dell'intervento coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.
- 3. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di scadenza del Progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato di attuazione delle attività realizzate.

Articolo 11 *Variazioni*

- 1. Sono ammissibili variazioni al Progetto approvato.
- 2. Le variazioni non possono comportare in nessun caso:
 - a) la modifica degli elementi sulla base dei quali è stato ottenuto il punteggio complessivo utile al raggiungimento della soglia minima di sbarramento pari a 60 punti;
 - b) l'aumento del contributo concesso;
 - c) l'alterazione degli obiettivi e della natura del Progetto approvato;
 - d) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Avviso.
- 3. Le spese relative alle variazioni approvate dal Ministero sono ammissibili se sostenute a partire dalla data presentazione della richiesta di variazione.
- 4. Le variazioni sono soggette all'approvazione del Ministero, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle variazioni richieste e della necessaria documentazione tecnica.
- 5. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne darà comunicazione nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
- 6. Qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, il Ministero non procederà all'erogazione del relativo contributo.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

7. Nell'ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero, quelle che comportano una variazione della voce di spesa ammessa in relazione al Progetto stesso pari o inferiore al 20% della spesa da aumentare.
8. Non sono considerate variazioni e sono soggette alla sola comunicazione al Ministero le modifiche relative alla denominazione/ragione sociale dei Soggetti proponenti.
9. Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette a comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Ministero al seguente indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it.
10. Devono essere altresì comunicate preventivamente al Ministero le eventuali variazioni inerenti alle attività previste dal Progetto.
11. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
12. Non sono consentite variazioni compensative per la voce "Spese generali".
13. Nel caso in cui una variazione dovesse portare ad una riduzione delle spese progettuali e dell'importo ammesso, dovranno essere ricalcolate anche le spese generali come da articolo 3, comma 6.

Articolo 12

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti proponenti. A tal fine il Ministero può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l'intervento, sia presso i locali in cui è conservata la documentazione.

Articolo 13

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Avviso sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 22 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.

Articolo 14

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica di quest'ultima entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DGPQA – ex Pqa 1

- Il presente regime di aiuti entra in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.

Articolo 15

Tutela della privacy

- Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 16

Definizione delle controversie

- Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17

Pubblicazione e informazioni

- Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire, entro e non oltre il giorno 20/05/2024, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it.
- Il presente Decreto è pubblicato sulla sezione "Gare" del sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento.

Il Direttore Generale

Eleonora Iacovoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE

**Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiere biologiche per favorire
le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di
Filiere e distretti di agricoltura biologica**

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'articolo 5 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 così come modificato dal Decreto ministeriale del 23 maggio 2023, n. 266172.

Il presente allegato “Spese ammissibili”, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 5 del Decreto, riporta le condizioni di ammissibilità per le diverse tipologie di intervento.

1. Condizioni generali di ammissibilità delle spese

- a. Le spese sono ammissibili se sostenute per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472.
- b. Le spese sono ammissibili per prestazioni nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole che possono essere concessi solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria.
- c. Le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono eleggibili dalla data della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- d. Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano regolati con modalità tracciabili.
- e. Le spese devono risultare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, etc.) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo e il riferimento al Progetto ammesso all'agevolazione con relativo CUP.
- f. Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d'importazione”.

- g. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
- h. Le spese devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probatoria equivalente.
- i. Le spese sostenute per il noleggio e il *leasing* sono ammissibili, ad eccezione di alcuni costi specifici connessi al contratto di *leasing*, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
- j. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- k. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

2. Ammissibilità delle spese

Le spese relative agli interventi contenuti nel Progetto devono rispettare i costi ammissibili previsti dagli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento (UE) 2022/2472. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al Regolamento (UE) 2022/2472.

2.1 Scambio di conoscenze e per azioni di informazione sull'agricoltura biologica

Per le attività di cui all'**articolo 21 del Regolamento (UE) 2022/2472**, sono ammissibili i seguenti costi:

- a. spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative e azioni di informazione;
- b. spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
- c. costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti.

Le azioni sostenute in virtù della presente sezione devono essere coerenti con quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2472 e dall'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/2115 e devono conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- i. promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i.

Si riportano a titolo esemplificativo attività idonee:

- Corsi sulle tecniche avanzate di produzione biologica;
- Seminari sull'importanza e i vantaggi delle filiere biologiche;
- Workshop sulla gestione sostenibile delle risorse in agricoltura;
- Promozione dell'innovazione nel settore biologico attraverso incontri e conferenze;
- Scambi interaziendali per condividere le migliori pratiche in ambito di agricoltura biologica.

- ii. sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i.

Si riportano a titolo esemplificativo attività idonee:

- Corsi sulla collaborazione e l'integrazione efficace tra i soggetti della filiera biologica;
- Seminari sulle strategie per riconoscere e valorizzare il maggior valore aggiunto della produzione primaria biologica;
- Workshop sulla creazione di reti e partnership tra produttori, trasformatori e distributori nel settore biologico;
- Incontri dedicati all'analisi delle tendenze del mercato biologico e alle opportunità di integrazione verticale;
- Scambi interaziendali focalizzati sull'ottimizzazione della filiera biologica e sulla condivisione di soluzioni innovative.

- iii. stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i.

Si riportano a titolo esemplificativo attività idonee:

- Corsi sulla creazione e gestione di relazioni di mercato efficaci per prodotti biologici;
- Seminari sulla valorizzazione dei prodotti agricoli di prossimità e sull'importanza dell'economia locale;
- Workshop sulla realizzazione di un sistema integrato per la vendita e la promozione di prodotti biologici;
- Incontri dedicati alla condivisione delle migliori pratiche per garantire ricadute positive sull'economia del territorio;
- Scambi interaziendali per condividere strategie e soluzioni innovative per la valorizzazione e la vendita di prodotti biologici.

2.2 Servizi di consulenza

Le attività di consulenza di cui all'**articolo 22 del Regolamento (UE) 2022/2472** devono essere in relazione con almeno uno degli obiettivi specifici indicati all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e devono vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

- a. gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- b. i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti

- atmosferici), del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale), dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari) e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);
- c. le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (Piano d'azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica);
 - d. la prevenzione e la gestione dei rischi;
 - e. la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;
 - f. le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - g. la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - h. le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
 - i. produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle sopraesposte, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento.

Le attività di consulenza devono inoltre conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- i. promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i.

Si riportano a titolo esemplificativo attività idonee:

- Consulenza per la pianificazione e la gestione della conversione al metodo di produzione biologico;
- Consulenza sull'utilizzo di tecniche di gestione sostenibile delle risorse come l'acqua, il suolo e la sostanza organica;
- Consulenza sull'uso sostenibile dei nutrienti in agricoltura biologica e sull'utilizzo di mezzi tecnici per il biocontrollo;
- Consulenza per l'introduzione di strumenti digitali, come registri informatizzati.

- ii. sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i.

Si riportano a titolo esemplificativo attività idonee:

- Consulenza per facilitare la creazione di reti e partnership tra produttori primari biologici, trasformatori e operatori che si occupano di commercializzazione;
- Consulenza sull'importanza dell'integrazione verticale nella filiera biologica e sul riconoscimento del valore aggiunto della produzione primaria biologica;
- Consulenza sulla valorizzazione del valore aggiunto della produzione primaria biologica attraverso strategie di marketing e branding.

- iii. stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i.

Si riportano a titolo esemplificativo attività idonee:

- Consulenza per il posizionamento sul mercato dei prodotti della filiera biologica;
- Consulenza sulla valorizzazione della filiera biologica attraverso strategie di marketing e branding.

La consulenza deve essere imparziale e i prestatori dei servizi di consulenza devono essere esenti da conflitti di interesse.

L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di euro 25.000,00 per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di euro 200.000,00 per triennio, per la consulenza fornita dai prestatori del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

2.3 Azioni per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli biologici

- I. Per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni le attività di cui all'**articolo 24 del Regolamento (UE) 2022/2472**, sono ammissibili i seguenti costi:

- a. spese di iscrizione;
- b. spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
- c. spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d. affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

II. Per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli biologici di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2022/2472, sono ammissibili i seguenti costi:

- a. le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- b. spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
 - i. regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2022/2472, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
 - ii. prodotti agricoli biologici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

Le pubblicazioni non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.

L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:

- a. regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2022/2472, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
- b. regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c) del Regolamento (UE) 2022/2472, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

Gli aiuti sono concessi in natura o sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Se sono erogati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

3. Spese generali

Queste sono rappresentate dall'insieme dei costi indiretti, ovvero non attribuibili alle singole azioni di consulenza, alle azioni promozionali, al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione. Rientrano in questa categoria le attività di coordinamento e amministrazione, le spese di manutenzione dei locali, gli affitti, ecc. Infatti, si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione (e.g. spese per la tenuta del C/C dedicato all'operazione, spese per consulenze tecniche e finanziarie, spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese legate a perizie tecniche o finanziarie, spese per garanzie fideiussorie, costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione, quali locazioni, utenze, carta, manutenzione attrezzature ufficio, personale amministrativo, etc.).

In analogia a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060, articolo 54, i costi indiretti di un'operazione possono essere calcolati forfettariamente, applicando un tasso fino a un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Tali spese sono calcolate forfettariamente e ammissibili fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE

**Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiere biologiche per favorire
le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di
Filiere e distretti di agricoltura biologica**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione:

C.F.: P.IVA.....

Natura giuridica:

Posta elettronica certificata (intestata al Soggetto proponente):

2. SEDE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Comune di: Prov.:, CAP

Via e n. civ.:..... Tel.:

Stato:

**3. DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE FIRMATARIO DELLA
DOMANDA**

Cognome:

Nome:

Data di nascita: / / Provincia:

Comune (o Stato estero) di nascita:

C.F. firmatario:

in qualità di

4. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:

Nome:

Società:

CF.....

Tel.: Cellulare:

E-mail:

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Il sottoscritto, in qualità di del Soggetto proponente,

CHIEDE

ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i., l'accesso alle agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, per la realizzazione del Progetto avente per titolo della prevista durata di n..... mesi.

Il costo complessivo previsto è di euro.....

DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE

È un soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2022, n. 522163 e s.m.i. e di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Avviso.

Consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decaduta dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA INOLTRE

- Di assumere il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Progetto, nonché la rappresentanza esclusiva per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
- Di essere consapevole del fatto che variazioni sostanziali del Progetto, intervenute successivamente alla presentazione della presente domanda, senza la preventiva approvazione da parte del Ministero comportano la revoca parziale o totale delle agevolazioni;
- Di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e s.m.i. relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA ALTRESÌ CHE

- il Progetto interessa un ambito territoriale nazionale;
- il Progetto prevede un quadro degli interventi articolato nelle categorie di cui all'articolo 3 comma 2 dell'Avviso;
- il Progetto rispetta i limiti finanziari di cui all'articolo 6 dell'Avviso.

AUTORIZZA

Fin da ora il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e

amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e dell'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

ALLEGÀ

- atto costitutivo e statuto, ove esistenti, del Soggetto proponente;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso (Allegato C);
- descrizione del Progetto (Allegato C1);
- dettaglio finanziario del Progetto (Allegato C2);
- ripartizione territoriale degli interventi del Progetto (Allegato C3);
- *in caso di Filiera biologica costituenda* – dichiarazione di impegno alla costituzione della Filiera biologica (Allegato E);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

FIRMA del legale rappresentante

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE

**Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiera biologiche per favorire
le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di
Filiera e distretti di agricoltura biologica**

DICHIARAZIONE SOGGETTO PROPONENTE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/aa _____
prov. ____ il ____/____/_____, in qualità di legale rappresentante di
_____ con sede in _____, Via
_____, n. _____,
C.F./P.IVA _____, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.

- 1) essere giuridicamente costituita o costituenda in raggruppamenti di imprese ed avere almeno le seguenti caratteristiche:
 - a. compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
 - b. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento sono in numero maggioritario, ed hanno nel complesso sede operativa in almeno 5 Regioni e/o Province autonome;
 - c. i soggetti del raggruppamento hanno interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della filiera biologica.
- 2) nel caso di Filiera giuridicamente costituita, di essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese, ove tenuta alla relativa all'iscrizione;

- 3) nel caso di Filiera giuridicamente costituita, essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ove tenuta alla relativa iscrizione;
- 4) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- 5) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- 6) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 dello stesso. L'esclusione dall'erogazione del contributo opera se la pendenza del procedimento riguarda, a seconda della forma giuridica, il titolare o il direttore tecnico, il socio amministratore, i soci accomandatari, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori, gli institori e i procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta ove la misura interdittiva sia stata emessa nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- 7) non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- 8) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 9) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 10) non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- 11) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/99, ovvero analoga, se prescritta dal paese d'origine;
- 12) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall'articolo 2, punto 59) del regolamento (UE) 2022/2472;
- 13) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, par. 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
- 14) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
- 15) non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. nei propri confronti;
- 16) non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- 17) non avere ancora avviato, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, il Progetto proposto.

Il/La sottoscritto/a, nella predetta qualità, dichiara, altresì:

- a) di aver preso visione ed accettare il Progetto proposto;
- b) di impegnarsi in caso di approvazione del Progetto, limitatamente a quanto di propria competenza, alla realizzazione del medesimo secondo le modalità indicate nel Progetto;
- c) di impegnarsi a fornire l'eventuale documentazione richiesta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di verificare l'attendibilità delle predette dichiarazioni;
- d) di avere verificato e dato dimostrazione del possesso dei requisiti previsti ai fini della presentazione della domanda di agevolazione;

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 38, allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

IL DICHIARANTE

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**
**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA**
**DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiera biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica

DESCRIZIONE PROGETTO

1. Titolo progetto

2. Descrizione della Filiera Biologica

Descrizione della Filiera biologica (giuridicamente costituita o costituenda) con particolare attenzione alle attività coerenti e/o funzionali con le finalità dell'Avviso e con le attività che intende svolgere nell'ambito del Progetto.
La descrizione riporta, in particolare, le seguenti informazioni:

- Filiera biologica: descrizione della compagine della Filiera, con particolare riferimento alla sede operativa (in almeno 5 Regioni e/o Province autonome); agli operatori coinvolti nella produzione primaria, nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici; agli interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della Filiera biologica.
- Generale: descrizione della natura giuridica, dei propri compiti, della dotazione organica e organizzativa del Soggetto proponente, con particolare riferimento alle strutture che saranno direttamente impiegate nella realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale;
- Eventuali esperienze riutilizzabili: descrizione di massimo 3 attività progettuali/esperienze pregresse del Soggetto proponente con particolare riferimento a quelle che contengono aspetti coerenti e/o riutilizzabili nell'ambito della propria proposta di Progetto.
- Struttura organizzativa: Descrizione del personale qualificato dedicato al Progetto di intervento.

2.1 Descrizione degli Operatori aderenti alla Filiera biologica

Allegato C1

Descrizione della composizione della Filiera, in particolare esplicitare: se gli Operatori aderenti alla Filiera biologica realizzano complessivamente almeno 3 prodotti biologici differenti presenti nei Certificati, rientranti nelle categorie di cui al comma 7, articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 (allegare elenco esaustivo dei certificati).

3. Descrizione del Progetto

3.1 Obiettivi del Progetto e delle iniziative di cui all'articolo 3 comma 2, punti i, ii e iii dell'Avviso

3.2 Strategia del Progetto

Modalità di realizzazione degli obiettivi

3.3 Localizzazione delle attività

Breve descrizione della localizzazione interregionale/locale delle attività descritte nel Progetto

3.4 Attività specifiche previste dal Progetto

Articolo 21 del Reg. (UE) 2022/2472

- promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico: [...]
- sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica: [...]
- stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici: [...]

Articolo 22 del Reg. (UE) 2022/2472

- articolo 22, commi 3 e 4 del Reg. (UE) 2022/2472: [...]
- promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico: [...]
- sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica: [...]

Allegato C1

- stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici: [...]

Evidenziare se sono coinvolti esclusivamente organismi di consulenza presenti nel Registro unico nazionale degli organismi di consulenza istituito presso il Ministero e/o riconosciuti dalle Regioni ai sensi del Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 recante “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” – Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016 – (allegare i nominativi degli organismi di consulenza).

Articolo 24 del Reg. (UE) 2022/2472

Eventuali note esplicative:

3.5 Cronogramma principali attività

Articolo 21 del Reg. (UE) 2022/2472

Inizio:

Conclusione:

Localizzazione attività:

Articolo 22 del Reg. (UE) 2022/2472

Inizio:

Conclusione:

Localizzazione attività:

Articolo 24 del Reg. (UE) 2022/2472

Inizio:

Conclusione:

Localizzazione attività:

3.6 Tipologia dei vantaggi attesi

Indicare la tipologia dei vantaggi attesi (come di seguito elencati), la descrizione, gli indicatori e l'unità di misura utilizzata per la valutazione e il relativo impatto

Vantaggio economico

Vantaggio ambientale

Vantaggio sociale

Vantaggio territoriale

Altro (indicare)

Allegato C1

3.7 Competenza gestionale ed amministrativa del Soggetto proponente

Indicare, in forma anonima, i ruoli e relative qualifiche delle figure professionali presenti all'interno del Soggetto proponente che si intende impiegare nell'ambito del Progetto.

4. Costo preventivato del Progetto¹

Costo attività di cui all'art. 21 del Reg. (UE) n. 2022/2472	€
Costo attività di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 2022/2472	€
Costo attività di cui all'art. 24 del Reg. (UE) n. 2022/2472	€
Spese generali	€
Costo complessivo	€

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

FIRMA del legale rappresentante

¹ In coerenza con quanto riportato nell'Allegato C2.

Allegato C3**Ripartizione territoriale del Progetto**

		Localizzazione				
		Regione 1 (indicare Regione)	Regione 2 (indicare Regione)	Regione 3 (indicare Regione)	Regione 4 (indicare Regione)	Regione 5 (indicare Regione)
Articolo 21 Regolamento (UE) 2022/2472	Intervento A (indicare intervento)					
	Intervento B (indicare intervento)					
	Etc. (se necessario aggiungere o togliere righe)					
Articolo 22 Regolamento (UE) 2022/2472	Intervento A (indicare intervento)					
	Intervento B (indicare intervento)					
	Etc. (se necessario aggiungere o togliere righe)					
	Intervento A (indicare intervento)					

Articolo 24 Regolamento (UE) 2022/2472	Intervento B (indicare intervento)					
	Etc. (se necessario aggiungere o togliere righe)					
TOTALE <small>(elenco delle spese generali)</small>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Percentuale per Regione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

			- €
			- €
- €	- €	- €	- €
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE

Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiere biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica

DICHIARAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO

Il/La sottoscritto/a _____, nat____ a
_____ prov. ____ il ____/____/_____, in qualità di legale
rappresentante di _____ con sede in _____,
Via _____, n. ____,
C.F./P.IVA _____, PEC _____,
E-mail _____, telefono _____,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.

- 1) di essere una PMI che opera nel settore biologico o in conversione, classificate in almeno una delle seguenti categorie:
 - a. imprese che operano nella produzione agricola primaria;
 - b. imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli;
 - c. imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli;
- 2) di essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa all'iscrizione;
- 3) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ove tenuti alla relativa iscrizione;
- 4) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

- 5) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- 6) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all'articolo 67 dello stesso. L'esclusione dall'erogazione del contributo opera se la pendenza del procedimento riguarda, a seconda della forma giuridica, il titolare o il direttore tecnico, il socio amministratore, i soci accomandatari, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori, gli institori e i procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta ove la misura interdittiva sia stata emessa nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- 7) non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- 8) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 9) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 10) non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 11) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/99, ovvero analoghe, se prescritta dal paese d'origine;

- 12) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall'articolo 2, punto 59) del Regolamento (UE) 2022/2472;
- 13) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, par. 4 del Regolamento (UE) n. 2022/2472;
- 14) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
- 15) non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. nei propri confronti;
- 16) non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- 17) di non aver beneficiato di iniziative promosse da Soggetti proponenti, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 14 ottobre 2022 n. 522163 e s.m.i., per le categorie di intervento previste dall'articolo 3 dell'Avviso, quali "Iniziative per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472", "Iniziative per servizi di consulenza per l'agricoltura biologica, articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2472" e "Iniziative promozionali a favore dei prodotti agricoli biologici articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472", aventi lo stesso oggetto di quelle proposte all'interno del progetto della Filiera biologica _____;
- 18) di non usufruire, nel triennio, di servizi di consulenza per attività nella produzione agricola primaria che comportino aiuti superiori al 100% dei costi ammissibili che eccedano un importo totale di euro 25.000,00, come previsto dall'articolo 22 "aiuti per servizi di consulenza" del regolamento 2022/2472;
- 19) di non usufruire, nel triennio, di servizi di consulenza per attività nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli che comportino aiuti superiori al 100% dei costi ammissibili che eccedano un importo totale di euro 200.000,00, come previsto dall'articolo 22 "aiuti per servizi di consulenza" del regolamento 2022/2472.

Il/La sottoscritto/a, nella predetta qualità, dichiara, altresì:

- a) di aver preso visione ed accettare il Progetto proposto;
- b) di impegnarsi, limitatamente a quanto di propria competenza, alla realizzazione del Progetto secondo le modalità indicate nel Progetto;
- c) di impegnarsi a fornire l'eventuale documentazione richiesta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di verificare l'attendibilità delle predette dichiarazioni;
- d) di avere verificato e dato dimostrazione del possesso dei requisiti previsti ai fini della partecipazione al Progetto.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 38, allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

Format dichiarazione di impegno alla costituzione della Filiera biologica

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a
_____ (prov._____), C.F. _____ residente in
_____, città _____ (prov._____), in qualità di rappresentante legale
di _____ - con sede legale in _____,
città _____ (prov._____), C.F. _____ e P. IVA
_____, e-mail _____, pec _____, individuata quale Capofila
del progetto ai fini della partecipazione all'Avviso;

PREMESSO

- che il Ministero ha pubblicato un Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiere biologiche per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di Filiere e distretti di agricoltura biologica;
- che ai sensi dell'articolo 4 comma 2 dell'Avviso, possono presentare domanda di accesso ai contributi per i Progetti a carattere nazionale, quali soggetti proponenti, anche le Filiere biologiche costituende;
- che, in caso di Filiere biologiche costituende, i soggetti intenzionati a raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di intenti volta alla costituzione della Filiera;

CONSAPEVOLE

- che le Filiere biologiche devono possedere almeno le seguenti caratteristiche:
 - compagine costituita da operatori biologici e/o in conversione, coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
 - gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno 5 Regioni e/o Province autonome;
 - i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della Filiera biologica.
- che la Filiera biologica deve essere giuridicamente costituita antecedentemente al provvedimento di concessione del contributo, come da articolo 8 comma 7 dell'Avviso;

- che nel caso in cui si dovessero riscontrare differenze nella composizione della Filiera biologica tra il raggruppamento costituito rispetto a quello proposto nella fase di candidatura all'Avviso, si rideterminerà il punteggio assegnato con conseguente variazione del punteggio assegnato.

SI IMPEGNA

1. a costituire la Filiera biologica _____, nelle modalità specificate nell'articolo 4 dell'Avviso.

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, che le imprese facenti parte della Filiera sono le seguenti:

- a) Denominazione _____, con sede in _____ (cap _____) Via _____ Part. IVA _____
Cod. Fisc. _____, rappresentata dal legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ (_____), via _____, Cod. Fisc. _____;
 - b) Denominazione _____, con sede in _____ (cap _____) Via _____ Part. IVA _____
Cod. Fisc. _____, rappresentata dal legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ (_____), via _____, Cod. Fisc. _____;
 - c) ... (*ripetere per ciascuna impresa*)
2. ad operare quale Capofila della Filiera biologica _____ attraverso mandato collettivo speciale con rappresentanza, tramite scrittura privata autenticata ovvero con atto pubblico appositamente conferito dalle imprese facenti parte della Filiera. Il Capofila dovrà assolvere ad ogni impegno riportato nell'Avvio ed avrà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione concedente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'esecuzione del progetto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Infine

DICHIARA

- che la propria organizzazione, nell'ambito della Filiera biologica _____, contribuirà al perseguitamento degli obiettivi progettuali assumendo i seguenti impegni:
 - curare la presentazione della domanda di contributo, anche per conto delle imprese raggruppate;
 - curare il coordinamento delle attività di progetto;
 - curare i rapporti con l'Amministrazione per le diverse fasi di attuazione del progetto;

- presentare le domande di pagamento e ricevere le erogazioni da parte dell'Amministrazione, nonché corrispondere per quanto di competenza delle imprese raggruppate la rispettiva quota parte del contributo.

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

IL DICHIARANTE
